

## **TI\_GERICHTE 15.2012.75 vom 19. Juli 2012**

TI Tribunale d'appello, 2012-07-19, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_15.2012.75](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2012.75)

FR: TI\_GERICHTE 15.2012.75 du 19 juillet 2012

IT: TI\_GERICHTE 15.2012.75 del 19 luglio 2012

### **Regeste**

Erezione dell'inventario dei beni del debitore prima del fallimento. Legittimità della richiesta da parte dell'ufficio d'esecuzione della contabilità della società escussa, anche per anche gli anni precedenti l'erezione dell'inventario. Obbligo di tenere, conservare e produrre la contabilità

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

Essendo impugnabili soltanto con reclamo (cfr. i combinati art. 309 lett. b n. 7 e 319 lett. a CPC), le decisioni del giudice del fallimento sono immediatamente esecutive (cfr. art. 325 cpv. 1 CPC). Siccome l'escussa, nel suo reclamo contro la decisione 5 giugno 2012 del Pretore del Distretto di Lugano (inc. 14.12.94), non ha chiesto l'effetto sospensivo, la stessa è da considerare esecutiva a tutti gli effetti. L'Ufficio ha quindi correttamente proceduto all'immediata erezione dell'inventario.

#### **E. 2**

Le disposizioni degli art. 90 a 92 LEF si applicano per analogia all'erezione dell'inventario preventivo ai sensi dell'art. 170 LEF (cfr. art. 163 cpv. 2 LEF; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. III, Losanna 2001, n. 8 ad art. 170). In virtù dell'art. 91 LEF, l'obbligo d'informazione del debitore e dei terzi si estende anche alle transazioni anteriori all'esecuzione del pignoramento (o nel caso concreto dell'inventario) intervenute durante il periodo sospetto di cinque anni dell'art. 288 LEF se vi sono indizi che abbiano carattere revocabile (cfr. DTF, 129 III 241-242, cons. 3; CEF 10 giugno 2008, inc. 15.08.28, RtiD I-2009, 729-730, n. 62c [massima], cons. 2). Onde verificare l'eventuale esistenza di transazioni sospette, l'Ufficio è legittimato a chiedere l'edizione della contabilità degli anni precedenti. Va quindi confermato l'obbligo di produrre il bilancio dell'anno 2010, come pure degli altri documenti indicati nel provvedimento impugnato (cfr. sopra ad D).

#### **E. 3**

Il ricorso ai sensi dell'art. 17 LEF deve servire al conseguimento di un fine pratico di procedura esecutiva – non ottenibile in altro modo – e non alla semplice constatazione di un eventuale errato comportamento dell'organo di esecuzione forzata in vista di una successiva azione di responsabilità giusta l'art. 5 LEF (cfr. Gilliéron, op. cit., vol. I, n. 65 ad art. 17, con rif.). È quindi irricevibile la domanda tendente ad accertare la validità dell'affermazione dell'Ufficio, secondo cui il bilancio avrebbe dovuto essere trasmesso all'escussa dalla società \_\_\_\_\_ all'atto della cessazione del proprio mandato, siccome è irrilevante dal punto di vista del diritto esecutivo sapere se e da chi la società escussa ha ricevuto il proprio bilancio, dal momento ch'essa è comunque tenuta per legge a tenere e a conservare regolarmente i libri e documenti contabili richiesti dalla natura e dall'estensione della sua

azienda (art. 957 CO), in particolare il bilancio (art. 958 CO), e a produrli al giudice o all'autorità autorizzata, in concreto all'UE di Lugano (art. 963 CO).

#### **E. 4**

Il ricorso va pertanto respinto. Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

#### **E. 5**

La presente sentenza, che riguarda un provvedimento conservativo urgente giusta l'art. 56 LEF (cfr. N ordmann , Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2 a ed., Basilea 2010, n. 7 ad art. 170), va comunicata immediatamente alle parti, unitamente a, per quanto concerne l'escutente, ad una copia del ricorso, che, in virtù dell'art. 9 cpv. 2 LPR, non gli è tuttora stato intimato. Richiamati gli art. 17, 20 a , 56, 91, 170 LEF; 309, 319, 325 CPC; 61, 62 OTLEF; pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità. 3 . Notificazione a: – – Studio legale unitamente ad una copia del ricorso. Comunicazione all'Ufficio esecuzione del Distretto di Lugano. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza Il vicepresidente Il segretario Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell'ambito di un'esecuzione cambiaria.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.